N. .G.TRIB.

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA

TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

in composizione collegiale, nelle persone di:

Francesco Mazza Galanti **Presidente**
Paola Bozzo Costa **Giudice relatore**
Daniela Di Sarno **Giudice**

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 921/2019

proposto da

, *sedicente*, nata in NIGERIA i - C.F.
C.U.I. **ID VESTANET** , elettivamente domiciliata in Genova, Via XX Settembre 29/11 presso lo studio dell'Avv. Alessandra Ballerini, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata in atti

RICORRENTE

nei confronti di
MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA, in persona del Ministro *pro tempore*, che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione territoriale

RESISTENTE

e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 e 35-*bis *d.lgs. 25/2008*
a scioglimento della riserva

OSSERVA

1. ittadina della NIGERIA propone ricorso ai sensi dell'art. 35 e 35-*bis* d.lgs. 25/2008 avverso la decisione emessa il 12/12/2018 e notificata il 02/01/2019 con la quale la Commissione Territoriale di Torino – Sezione di Genova, ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Torino – Sez. di Genova, insistendo per il rigetto integrale del ricorso e depositando provvedimento, verbale riunione, verbale audizione e C3.

È intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo il rigetto del ricorso. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.

Dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Genova, infine, non si evincono precedenti di polizia a suo carico.

Si è proceduto in questa sede a nuovo ascolto della ricorrente davanti al Giudice istruttore.

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4caea10710727281 9d6a8a0dfe6f363b

2. La richiedente premette di essere nata e vissuta ad Uromi, di essere di religione cristiana; ha studiato per nove anni, nel proprio Paese ha svolto il lavoro di contadina unitamente alla famiglia composta dai soli genitori; è sposata con rito tradizionale con . con il quale ha una figlia di tre anni nata in Italia.

In sede di audizione davanti alla Commissione territoriale racconta – sinteticamente – di aver lasciato il paese d'origine a causa delle attività di suo padre, che lei od il marito avrebbero dovuto sostituire nella sua posizione di *native doctor voodoo*. Racconta che la madre era contraria, ed avrebbe rassicurato il marito di non essere obbligato a continuare la tradizione, ma così non è stato. Infatti, i cognati, per allontanarla dal marito, la aggredivano ed il padre di lei, venuto a conoscenza dell'accaduto, faceva bruciare il negozio d

La ricorrente, preso atto dei problemi insorti in famiglia, si convinceva a partire per la Libia con il coniuge, dove sperava di poter rimanere; a seguito delle condizioni di instabilità del paese, ed in ragione del sopravvenuto suo stato di gravidanza, decidevano di partire per l'Italia, ma mentre l'imbarcazione di lei raggiungeva le coste italiane nell'ottobre 2016, ove, dopo pochi giorni partoriva una bambina in estrema solitudine, l'imbarcazione del marito ritornava in Libia; solo nel febbraio successivo il compagno riusciva ad arrivare in Italia ed a ricongiungersi con la moglie e la neonata.

Non vuole tornare in Italia perché anche la figlia potrebbe essere costretta a prendere il posto del padre come native doctor voodoo.

3. La Commissione territoriale ritiene il racconto della richiedente sia generico, con particolare riferimento alla posizione del padre di cui non è in grado di descrivere compiutamente le attività e con cui ha abitato sino al matrimonio.

3.1 Questo Collegio, al contrario, non trova motivo per dubitare di quanto narrato in relazione alle vicende familiari subite (quantomeno nelle linee essenziali), atteso che tra l'altro il racconto della richiedente e del compagno appaiono lineari, coerenti e reciprocamente riscontrati.

Il narrato è invece assai lacunoso con riferimento alle minacce che ella avrebbe subito dal padre: le minacce sono state difatti riferite in termini assai poco dettagliati (nel corso della narrazione non narra neppure di un evento in cui il padre l'avrebbe personalmente minacciata o costretta a continuare la tradizione di *native doctor*), e sono ormai risalenti nel tempo, riferendosi ad avvenimenti di oltre quattro anni fa; conseguentemente si ritiene non contemplino alcun rischio effettivo di danno grave riconducibile a quanto indicato dall'art. **14 lett. a) e b)** del d.lgs. 251/2007.

Viene quindi rigettata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. a) e b).

3.2 Quanto alla **protezione sussidiaria** ai sensi dell'**art. 14 lett. c)** d.lgs. 251/2007, si osserva che attualmente non risultano sussistenti nella zona di eventuale rimpatrio conflitti interni ad un livello tale da concretizzare una situazione di violenza indiscriminata nell'ambito di un conflitto armato interno o internazionale, che potrebbe integrare il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) del citato art. 14.

È vero, infatti, che si riscontrano precarie condizioni di sicurezza in alcune aree della Nigeria ed in particolare nel nord-est del paese (negli stati di Borno, Yobe e Adamawa) e del centro-est (Taraba, Benue), dove si sono verificati numerosi attacchi terroristici ad opera del gruppo terroristico *Boko Haram*[1]; tuttavia Edo State non fa parte degli Stati segnalati per l'esistenza di conflitti armati in

1 Cfr. il rapporto annuale di Amnesty International relativo al 2017/18 su https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/africa/nigeria/; Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation: *Nigeria, first quarter 2018: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED),*

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4caea107107272819d6a8a0dfe8f363b
Firmato Da: ROTTA PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 8225529f1c75a2a6d5f9a0a74fa0 - Firmato Da: MONTEFUSCO LUIGI ROCCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 8010656994000000a9

corso (siano essi interni o internazionali) o di situazioni di generale insicurezza, così come avviene, invece, per i territori sopra citati.

La non sussistenza in Edo State di una situazione di conflitto, viene confermata dal fatto che nel corso del **primo semestre 2018**, a fronte della segnalazione, rispettivamente, di 341 e 127 "*incidents with fatalities*" (ovvero conflitti/attentati/disordini in genere che abbiano causato morti) con **1.042 e 538** vittime, in Borno State e Benue State, sono invece segnalati in Edo State 10 *incidents with fatalities*, con 15 vittime[2].

Si rigetta pertanto la domanda di protezione sussidiaria.

4. Protezione umanitaria. La situazione della ricorrente permette il riconoscimento del diritto alla **protezione per motivi umanitari**.

4.1 Non applicabilità al presente giudizio delle norme del c.d. decreto sicurezza riguardanti la protezione umanitaria. Preliminarmente deve essere brevemente affrontata la problematica relativa all'entrata in vigore del DL n. 113/18 del 4.10.18 pubblicato sulla G.U. del 4.10.18 ed in vigore dal 5.10.18, conv. dalla l. 132/18 in relazione al presente procedimento. Il decreto, tra le altre cose, ha infatti modificato l'art. 5/6° comma T.U.Imm. e l'art. 32/3° comma legge 25/08, invocati da parte ricorrente, abrogando la protezione umanitaria con la contestuale introduzione di nuove ipotesi di permessi di soggiorno per protezione speciale o per casi speciali.

Trattasi di un caso di successione di norme nel tempo di natura sostanziale senza che il testo del DL abbia previsto una disciplina di diritto intertemporale. Va precisato, sotto questo profilo, che l'art. 1 comma 9 del d.l. 113/18 non detta una disciplina transitoria sul *merito* del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, ma si riferisce alla *fase successiva* all'emanazione del provvedimento che tale diritto abbia riconosciuto, dettando regole relative alla tipologia di permesso di soggiorno da rilasciarsi da parte del Questore (sul punto si tornerà in chiusura).

Sul punto, si richiama la costante giurisprudenza di questo Tribunale, della giurisprudenza di merito e, da ultimo, anche la recente pronuncia della Cassazione (n. 4890/19 del 19.2.19 e le pronunce successive; *conf.* Cass.civ.SSUU 2946/19). Deve pertanto ritenersi, appurata la natura di diritto soggettivo configurabile sulla base di fatti preesistenti, che il D.L. 113/18 –nella parte in cui abroga l'istituto della protezione umanitaria- non si applichi alle domande amministrative presentate prima del 5/10/2018. Tali disposizioni, pertanto, non si applicano al presente procedimento in quanto riferito a diritto/rapporto giuridico sorto anteriormente al 5.10.18.

4.2 L'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 non definisce i gravi motivi di carattere umanitario che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine; gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità, quali particolari motivi di salute, ragioni di età, traumi subiti tali da lasciare traccia nella personalità del richiedente, un significativo percorso di integrazione nel nostro paese) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a conflitti interni, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani nel Paese di origine.

Ciò posto, occorre tenere conto:

December 2018 su: https://www.ecoi.net/en/file/local/2002398/2018q1Nigeria_en.pdf e *Nigeria, second quarter 2018: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)*, December 2018, su: https://www.ecoi.net/en/file/local/2002434/2018q2Nigeria_en.pdf

2 Fonte: Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation: *Nigeria, first quarter 2018* e *Nigeria, second, quarter 2018*, cit.

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4caea107107272819d6a8a0dfe6363b

- della circostanza dell'intervenuta maternità, che la porta ad essere responsabile di una figlia di appena tre anni, che vive con lei ed il padre, del **percorso di inserimento ed integrazione** della famiglia che deve essere tutelata nell'ottica costituzionalmente orientata di protezione dei figli, i quali hanno diritto di crescere all'interno del nucleo familiare per conseguire un idoneo sviluppo della loro personalità[3]. Invero alla famiglia deve essere riconosciuta la più ampia protezione ed assistenza, in particolare nel momento della sua formazione, come è nel caso di specie, ed in vista della responsabilità che entrambi i genitori hanno obbligatoriamente per il mantenimento e l'educazione dei figli quando minori. La ricorrente è ospitata insieme al compagno ed alla figlia al "*ha dimostrato spirito di intraprendenza, d'integrazione e buona volontà*" e nonostante il grosso impegno derivante dall'essere madre, ha conseguito la certificazione A2 della lingua italiana ha partecipato a corsi di formazione ed ha lavorato nella stagione estiva presso un albergo come cameriera, pertanto si rende necessario fornire un'opportuna tutela al nucleo familiare, anche in considerazione della tenera età della figlia

- delle **vicende vissute in Libia**, ove ha visto morire un amico in un attentato e, verosimilmente, si sarebbe trattenuta più a lungo se la situazione fosse stata diversa [4].

- della **storia personale**, della richiedente, costretta a lasciare la zona di provenienza per motivi legati al rifiuto di succedere al padre nella religione tradizionale, oggi in un'evidente condizione di vulnerabilità dovuta alla sopravvenuta maternità, avvenuta in luoghi stranieri e senza l'appoggio della famiglia d'origine; le madri migranti difatti vivono in una situazione di doppia vulnerabilità, alle difficoltà pratiche si aggiungono alla fragilità psicologica conseguente al trauma migratorio. E' chiaro che se fosse costretta a rientrare nel proprio paese di origine si troverebbe esposta ad una situazione di estrema vulnerabilità e precipiterebbe nuovamente in una situazione di povertà dalla quale – priva com'è di risorse – non avrebbe alcuna possibilità di uscire, anche in considerazione della situazione generale del paese di origine.

Invero deve essere evidenziato che, le donne provenienti dall'Edo State, nelle condizioni economiche e di età della ricorrente, nel caso di rimpatrio, sono vittime di una grave stigmatizzazione a livello sociale (ritenendosi, in ogni caso, che le stesse in Europa abbiano esercitato la prostituzione), possono essere rifiutate dalle famiglie di origine o costrette da queste a farsi sfruttare, sono spesso vittime di rapine a mano armata, stupri e/o violenze, ritenendosi che siano in possesso di denaro guadagnato con il loro lavoro o ricevuto come indennità al momento del rimpatrio (cfr. *EASO, Informazioni sui paesi di origine – Nigeria. La tratta di donne a fini sessuali*, Ottobre 2015; su:

https://www.ecoi.net/file_upload/1226_1457689194_bz0415678itn.pdf; v. in particolare il il § 4.2 *Atteggiamento dei parenti e delle comunità nei confronti delle donne rimpatriate* e il § 4.2.3 *Donne rimpatriate «che non hanno fatto fortuna*).

- dell'**alto livello di delinquenza** (soprattutto legata all'attività criminale di gruppi *cult*), con ben 120 morti violente nel solo Edo State nel periodo gennaio – settembre 20195.

Anche alla luce della sent. Cass. Civ. 4455/18 e della costante giurisprudenza successiva, le circostanze di cui sopra, globalmente considerate e fatta un'attenta valutazione comparativa, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dalla

---

3 cfr. sent. Corte Cost. 376/2000, sulla protezione dell'unità familiare, con riferimento alla posizione assunta nel nucleo familiare dai figli minori in relazione alla comune responsabilità educativa di entrambi i genitori ex artt. 29 e 30 Cost. e disposizioni trattati internazionali ratificati dall'Italia, ex artt. 8 e 12 Conv. Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; art. 10 del Patto Internazionale relativo ai diritti economici, sociali e economici, sociali e culturali e articolo 23 del Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, ratificati e resi esecutivi dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881; articoli 9 e 10 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176)art. 8 e 12 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, resa es. con L. 4/08/1955, n. 848; art. 9 e 10 convenzione di New York del 20/11/1989 resa esecutiva dalla l. 27/05/1981 N. 176.

4 https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/medio-oriente-africa-del-nord/libia/ ;

5 Fonte: Nigeriawatch, su: http://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtListe

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4caea107107272819d6a8a0cfe8f363b
Firmato Da: ROTTO COSTA PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 58285f36f1c75e9e5fe4f58a9a97dfa0 - Firmato Da: MONTECUCCOLI DODOLFO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6f4025e2e9ae0000000f8a

richiedente in Italia (nessun precedente penale, né carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova, né precedenti di polizia) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.

4.3 Provvedimento da emettere. Come accennato *supra*, il d.l. 113/18, conv. dalla l. 132/18 ha modificato le norme che riconoscevano il permesso di soggiorno per motivi umanitari, come figura di carattere generale.

All'art. 1, comma 9, ha poi previsto che *"Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8"*.

Deve osservarsi in merito che:

- parlando di *"procedimenti in corso"*, la norma non sembra riferirsi ai procedimenti giurisdizionali (atteso che menziona la sola ipotesi di provvedimento emesso dalla Commissione territoriale), quanto ai procedimenti amministrativi volti al rilascio del permesso da parte del Questore. Certo è che si tratta di norma che ha come destinatario il Questore, disponendo che, quando siano stati ritenuti sussistenti i gravi motivi umanitari, debba rilasciare un permesso non più denominato *"per motivi umanitari"*, ma recante la dicitura *"casi speciali"* (e tuttavia, pur sempre *"della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato"*);

- la norma menziona solo il provvedimento della Commissione territoriale e non quello del Giudice. Ciò può essere dovuto a dimenticanza, oppure –più probabilmente- ad esigenze di coerenza con la normativa precedente, che solo all'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008 (riguardante la decisione della Commissione) e non anche all'art. 19 comma 9 d.lgs. 150/2011 (poi abrogato dal d.l. 13/17) menzionava la protezione umanitaria[6]; ciononostante, nessuno ha mai dubitato che anche il Tribunale (o la Corte di Appello), qualora non vi fossero i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato e di protezione sussidiaria, ma ritenesse la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario, dovesse trasmettere gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6 T.U.Imm. Il Tribunale, infatti, non poteva che avere, in termini di provvedimenti che definiscono il procedimento, i medesimi poteri della Commissione;

- l'art. 1, comma 9, come confermato dalla legge di conversione, deve essere pertanto riferito anche ai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari;

- il Questore, di conseguenza, dovrà rilasciare in favore del ricorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 9, cit., un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali», della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.

5. Spese di giudizio. Stante la reciproca parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.

Si provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

---

6 L'art. 19 comma 9 d.lgs. 150/2011 prevedeva infatti che "*Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria (...)*". Non era menzionato il permesso per motivi umanitari.

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4caea107107272819d6a8a0dfe8f363b

Per Questi Motivi

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

- Rigetta le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria.

- Dichiara la sussistenza di gravi motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine della richiedente nata in NIGERIA il , *sedicente*, **C.U.I. D VESTANET** , e conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

- Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per il rilascio, ai sensi dell'art. 1 comma 9 d.lgs. 113/18 del permesso di soggiorno recante la dicitura «*casi speciali*», della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno, si applicheranno le disposizioni di cui al comma 8 del medesimo art. 1.

- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 12 novembre 2019

Il Giudice estensore — Il Presidente

(Paola Bozzo Costa) — *(Francesco Mazza Galanti)*

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4caea1071072728 19d6a8a0dfe8f363b
Firmato Da: BOZZO COSTA PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5f285f3f51c7fe2a6fa45f2a9e74fa0 - Firmato Da: MONTECUCCOLI BODOLFO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 8d1f8f8f8d8f8f8d8f8f8d8f8f8d8f8f

N. ! R.G.TRIB.

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA

TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

in composizione collegiale, nelle persone di:

Francesco Mazza Galanti **Presidente**
Paola Bozzo Costa **Giudice relatore**
Daniela Di Sarno **Giudice**

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 922/2019

proposto da

nato in NIGERIA il , C.F. , *sedicente*, **C.U.I. ID VESTANET** , elettivamente domiciliato in Genova, Via XX Settembre 29/11 presso lo studio dell'Avv. Alessandra Ballerini, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA, in persona del Ministro *pro tempore*, che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione territoriale

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 e 35*-bis *d.lgs. 25/2008*

a scioglimento della riserva

OSSERVA

1. , cittadino della NIGERIA propone ricorso ai sensi dell'art. 35 e 35-*bis* d.lgs. 25/2008 avverso la decisione emessa il 12/12/2018 e notificata il 02/01/2019 con la quale la Commissione Territoriale di Torino – Sezione di Genova, ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Torino – Sez. di Genova, insistendo per il rigetto integrale del ricorso e depositando provvedimento, verbale riunione, verbale audizione e C3.

È intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo l'accoglimento della richiesta di protezione umanitaria.

Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.

Dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Genova, infine, non si evincono precedenti di polizia a suo carico.

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4caea10710727281 9d6a8a0dfe8f363b

Si è proceduto in questa sede a nuovo ascolto del richiedente davanti al Giudice istruttore.

2. Il richiedente premette di essere nato e vissuto a Uromi, di essere di etnia Esan e religione cristiana; ha studiato per nove anni, nel proprio Paese ha svolto il lavoro di parrucchiere; la sua famiglia di origine è composta dai genitori, da un fratello ed una sorella che non sente da un anno; è sposato con rito tradizionale con ed ha una figlia di tre anni nata in Italia.

In sede di audizione davanti alla Commissione territoriale racconta – sinteticamente – di aver lasciato il paese d'origine a causa dei rapporti burrascosi con il suocero, che avrebbe voluto che gli succedesse nella posizione di *native doctor voodoo*.

Tutta la sua famiglia di origine (così come la moglie) era contraria a che assumesse questa posizione, conseguentemente il fratello e la sorella aggredivano la moglie per intimidirla e convincerla a lasciar stare il fratello, senza successo. Il di lei padre, saputo dell'agguato alla figlia, faceva bruciare il negozio del richiedente che si ritrovava senza un'occupazione.

Il ricorrente, preso atto dei problemi insorti in famiglia, si convinceva, con l'aiuto di un amico, a partire per la Libia con la moglie, dove sperava di poter rimanere e costruirsi un futuro. La situazione socio politica del paese era invece assai deteriorata, tanto che il ricorrente vedeva morire in un attentato l'amico che lo aveva aiutato e con cui condivideva la casa, quindi, anche in ragione dello stato interessante della moglie, decidevano di partire per l'Italia, ma mentre l'imbarcazione della compagna raggiungeva le coste italiane nell'ottobre 2016, la sua ritornava in Libia; solo nel febbraio successivo riusciva ad arrivare in Italia ed a ricongiungersi con la compagna e la figlia nel frattempo nata.

Il ricorrente ha ribadito di non volere tornare in Nigeria perché il suocero vuole assolutamente che prenda il suo posto come *native doctor voodoo* e questa volontà è fonte di fortissime tensioni tra le due famiglia in danno del ricorrente e della moglie.

3. La Commissione territoriale ritiene il racconto del richiedente sia generico, con particolare riferimento alla posizione del suocero che pur conosceva da tempo e agli avvenimenti occorsi che valuta descritti in modo confuso.

3.1 Questo Collegio, al contrario, non trova motivo per dubitare di quanto narrato in relazione alle vicende familiari subite (quantomeno nelle linee essenziali), atteso che tra l'altro il racconto del richiedente e della compagna appaiono lineari, coerenti e reciprocamente riscontrati.

Il narrato è invece più generico in ordine al timore per la propria vita per le presunte minacce del padre che comunque sono ormai risalenti nel tempo, riferendosi ad avvenimenti di oltre quattro anni fa; conseguentemente si ritiene non contemplino alcun rischio effettivo di danno grave riconducibile a quanto indicato dall'art. **14 lett. a) e b)** del d.lgs. 251/2007.

Viene quindi rigettata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. a) e b).

3.2 Quanto alla **protezione sussidiaria** ai sensi dell'**art. 14 lett. c)** d.lgs. 251/2007, si osserva che attualmente non risultano sussistenti nella zona di eventuale rimpatrio conflitti interni ad un livello tale da concretizzare una situazione di violenza indiscriminata nell'ambito di un conflitto armato interno o internazionale, che potrebbe integrare il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) del citato art. 14.

È vero, infatti, che si riscontrano precarie condizioni di sicurezza in alcune aree della Nigeria ed in particolare nel nord-est del paese (negli stati di Borno, Yobe e Adamawa) e del centro-est (Taraba, Benue), dove si sono verificati numerosi attacchi terroristici ad opera del gruppo terroristico *Boko Haram*[1]; tuttavia

1 Cfr. il rapporto annuale di Amnesty International relativo al 2017/18 su https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/africa/nigeria/; Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation: *Nigeria, first quarter*

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4caea107107272819d6a8a0dfe6f363b
Firmato Da: ROTTO COSTA PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 52935236f1c75a0a6fa1f28a0a74fa0 - Firmato Da: CRILLO ANTONIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 8aac3b58b0071111146582941279b

Edo State non fa parte degli Stati segnalati per l'esistenza di conflitti armati in corso (siano essi interni o internazionali) o di situazioni di generale insicurezza, così come avviene, invece, per i territori sopra citati.

La non sussistenza in Edo State di una situazione di conflitto, viene confermata dal fatto che nel corso del primo semestre 2018, a fronte della segnalazione, rispettivamente, di 341 e 127 "*incidents with fatalities*" (ovvero conflitti/attentati/disordini in genere che abbiano causato morti) con 1.042 e 538 vittime, in Borno State e Benue State, sono invece segnalati in Edo State 10 *incidents with fatalities*, con 15 vittime[2].

Si rigetta pertanto la domanda di protezione sussidiaria.

4. Protezione umanitaria. La situazione della ricorrente permette il riconoscimento del diritto alla **protezione per motivi umanitari.**

4.1 Non applicabilità al presente giudizio delle norme del c.d. decreto sicurezza riguardanti la protezione umanitaria.

Preliminarmente deve essere brevemente affrontata la problematica relativa all'entrata in vigore del DL n. 113/18 del 4.10.18 pubblicato sulla G.U. del 4.10.18 ed in vigore dal 5.10.18, conv. dalla l. 132/18 in relazione al presente procedimento. Il decreto, tra le altre cose, ha infatti modificato l'art. 5/6° comma T.U.Imm. e l'art. 32/3° comma legge 25/08, invocati da parte ricorrente, abrogando la protezione umanitaria con la contestuale introduzione di nuove ipotesi di permessi di soggiorno per protezione speciale o per casi speciali.

Trattasi di un caso di successione di norme nel tempo di natura sostanziale senza che il testo del DL abbia previsto una disciplina di diritto intertemporale. Va precisato, sotto questo profilo, che l'art. 1 comma 9 del d.l. 113/18 non detta una disciplina transitoria sul *merito* del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, ma si riferisce alla *fase successiva* all'emanazione del provvedimento che tale diritto abbia riconosciuto, dettando regole relative alla tipologia di permesso di soggiorno da rilasciarsi da parte del Questore (sul punto si tornerà in chiusura).

Sul punto, si richiama la costante giurisprudenza di questo Tribunale, della giurisprudenza di merito e, da ultimo, anche la recente pronuncia della Cassazione (n. 4890/19 del 19.2.19 e le pronunce successive; *contra*: ordinanze di rimessione alle Sezioni Unite *Cass. Civ. Sez. 1, 2/5/2019 n. 11750/19 e n. 11751/19*). Deve pertanto ritenersi, appurata la natura di diritto soggettivo configurabile sulla base di fatti preesistenti, che il D.L. 113/18 –nella parte in cui abroga l'istituto della protezione umanitaria- non si applichi alle domande amministrative presentate prima del 5/10/2018. Tali disposizioni, pertanto, non si applicano al presente procedimento in quanto riferito a diritto/rapporto giuridico sorto anteriormente al 5.10.18.

4.2 L'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 non definisce i gravi motivi di carattere umanitario che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine; gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità, quali. particolari motivi di salute, ragioni di età, traumi subiti tali da lasciare traccia nella personalità del richiedente, un significativo percorso di integrazione nel nostro paese) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a conflitti interni, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani nel Paese di origine.

Ciò posto, occorre tenere conto:

2018: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), December 2018 su: https://www.ecoi.net/en/file/local/2002398/2018q1Nigeria_en.pdf e *Nigeria, second quarter 2018: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)*, December 2018, su: https://www.ecoi.net/en/file/local/2002434/2018q2Nigeria_en.pdf

2 Fonte: Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation: *Nigeria, first quarter 2018* e *Nigeria, second, quarter 2018*, cit.

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4caea10710727281 9d6a8a0dfe8363b
Firmato Da: ROTTO COSTA PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5a3a553f6f107fe9e6fad5f28e0e74fa0 - Firmato Da: GRILLO ANTONIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 8ee2b55b207d1211dd5f39f4379

- della **storia personale**, del richiedente, costretto a lasciare la zona di provenienza per motivi legati al rifiuto di succedere al suocero nella religione tradizionale; della circostanza dell'intervenuta paternità, che lo porta ad essere responsabile di una figlia di appena tre anni, che vive con lui ed alla madre e del **percorso di inserimento ed integrazione** del nucleo familiare che deve essere tutelato nell'ottica costituzionalmente orientata di protezione dei figli, i quali hanno diritto di essere educati all'interno del nucleo familiare per conseguire un idoneo sviluppo della loro personalità[3]. Invero alla famiglia deve essere riconosciuta la più ampia protezione ed assistenza, in particolare nel momento della sua formazione, come è nel caso di specie, ed in vista della responsabilità che entrambi i genitori hanno obbligatoriamente per il mantenimento e l'educazione dei figli quando minori. Il ricorrente ospitato insieme alla compagna ed alla figlia al *è un padre molto presente nei confronti della figlia e spesso ha anteposto la sua formazione all'educazione della bambina permettendo così alla compagna di seguire corsi di formazione*": è iscritto al CPIA, e frequenta un corso professionalizzante, pertanto si rende necessario fornire un'opportuna tutela al nucleo familiare in considerazione della tenera età della figlia

E' chiaro che se fosse costretto a rientrare nel proprio paese di origine si troverebbe esposto ad una situazione di estrema vulnerabilità e precipiterebbe nuovamente in una situazione di povertà dalla quale – privo com'è di risorse – non avrebbe alcuna possibilità di uscire, anche in considerazione della situazione generale del paese di origine.

- delle **vicende vissute in Libia**, dove ha visto morire sotto i propri occhi un amico e dove, verosimilmente, si sarebbe trattenuto più a lungo se la situazione fosse stata diversa [4].

- infine delle condizioni di **invivibilità dell'area di provenienza**: va rilevato difatti che "la situazione in Nigeria suscita grande preoccupazione" secondo il dipartimento degli Stati Uniti. Nel Global Terrorism Index – GTI (indice del terrorismo globale) 2016, la Nigeria è classificata al 3° posto ed uno dei cinque paesi responsabili del 72 % di tutte le morti di terrorismo nel 2015.

Ulteriori fonti ufficiali segnalano la presenza di episodi di violenza tra le varie comunità etniche (cfr. Rapporto E.A.S.O. sulla Nigeria del giugno 2017 – www.easp.europa.eu), rappresentando che vi è stato un incremento degli episodi di violenza. Il **livello di delinquenza** (soprattutto legata all'attività criminale di gruppi *cult*) è tale che vi sono state ben 120 morti violente nel solo Edo State, area di provenienza della richiedente, nel periodo gennaio – settembre 2019[5].

Anche alla luce della sent. Cass. Civ. 4455/18 e della costante giurisprudenza successiva, le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dalla richiedente in Italia (nessun precedente penale, né carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova, né precedenti di polizia) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.

4.3 Provvedimento da emettere. Come accennato *supra*, il d.l. 113/18, conv. dalla l. 132/18 ha modificato le norme che riconoscevano il permesso di soggiorno per motivi umanitari, come figura di carattere generale.

---

3 cfr. sent. Corte Cost. 376/2000, sulla protezione dell'unità familiare, con riferimento alla posizione assunta nel nucleo familiare dai figli minori in relazione alla comune responsabilità educativa di entrambi i genitori ex artt. 29 e 30 Cost. e disposizioni trattati internazionali ratificati dall'Italia, ex artt. 8 e 12 Conv. Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; art. 10 del Patto Internazionale relativo ai diritti economici, sociali e economici, sociali e culturali e articolo 23 del Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, ratificati e resi esecutivi dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881; articoli 9 e 10 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176)art. 8 e 12 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, resa es. con L. 4/08/1955, n. 848; art. 9 e 10 convenzione di New York del 20/11/1989 resa esecutiva dalla l. 27/05/1981 N. 176.

4 https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/medio-oriente-africa-del-nord/libia/;

5 Fonte: Nigeriawatch, su: http://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtListe

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4caea107107272819d6a8a0dfe8f363b

All'art. 1, comma 9, ha poi previsto che *"Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8"*.

Deve osservarsi in merito che:

- parlando di *"procedimenti in corso"*, la norma non sembra riferirsi ai procedimenti giurisdizionali (atteso che menziona la sola ipotesi di provvedimento emesso dalla Commissione territoriale), quanto ai procedimenti amministrativi volti al rilascio del permesso da parte del Questore. Certo è che si tratta di norma che ha come destinatario il Questore, disponendo che, quando siano stati ritenuti sussistenti i gravi motivi umanitari, debba rilasciare un permesso non più denominato "*per motivi umanitari*", ma recante la dicitura "*casi speciali*" (e tuttavia, pur sempre *"della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato")*;

- la norma menziona solo il provvedimento della Commissione territoriale e non quello del Giudice. Ciò può essere dovuto a dimenticanza, oppure –più probabilmente- ad esigenze di coerenza con la normativa precedente, che solo all'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008 (riguardante la decisione della Commissione) e non anche all'art. 19 comma 9 d.lgs. 150/2011 (poi abrogato dal d.l. 13/17) menzionava la protezione umanitaria[6]; ciononostante, nessuno ha mai dubitato che anche il Tribunale (o la Corte di Appello), qualora non vi fossero i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato e di protezione sussidiaria, ma ritenesse la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario, dovesse trasmettere gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6 T.U.Imm. Il Tribunale, infatti, non poteva che avere, in termini di provvedimenti che definiscono il procedimento, i medesimi poteri della Commissione;

- l'art. 1, comma 9, come confermato dalla legge di conversione, deve essere pertanto riferito anche ai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari;

- il Questore, di conseguenza, dovrà rilasciare in favore del ricorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 9, cit., un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali», della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.

5. Spese di giudizio. Stante la reciproca parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.

Si provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

Per Questi Motivi

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

- Rigetta le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria.
- Dichiara la sussistenza di gravi motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine della richiedente [illegible] **nato in NIGERIA il** [illegible], **C.F.** [illegible], ***sedicente*, C.U.I.** [illegible] **ID VESTANET** [illegible] e conseguentemente dichiara il suo

6 L'art. 19 comma 9 d.lgs. 150/2011 prevedeva infatti che "*Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria (...)*". Non era menzionato il permesso per motivi umanitari.

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4caea107107272819d6a8a0dfe8f363b
Firmato Da: ROTTO COSTA PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5f38f52f61c75a2d6fa45f8e0a7f5a0 - Firmato Da: CRILLO ANTONIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 8aa3b58b007d1211de5f2364f9

diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

- Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per il rilascio, ai sensi dell'art. 1 comma 9 d.lgs. 113/18 del permesso di soggiorno recante la dicitura «*casi speciali*», della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno, si applicheranno le disposizioni di cui al comma 8 del medesimo art. 1.

- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 12 novembre 2019

Il Giudice estensore — Il Presidente

(Paola Bozzo Costa) — *(Francesco Mazza Galanti)*

Minuta redatta dalla dott.ssa S.Amoretti

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4caaa107107272819d6a8a0dfe8f363b